

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CETRA

Seduta del 22/07/2021

FATTO

Con ricorso del 19 maggio 2021, parte ricorrente esponeva di avere sottoscritto, con l'intermediario convenuto, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente, dopo il pagamento di 50 rate. Il ricorrente lamentava come non fossero stati restituiti integralmente gli oneri economici connessi con il relativo contratto, da calcolarsi in proporzione alle rate residue secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, e, per questo, esperito infruttuosamente il reclamo, proponeva ricorso chiedendo la retrocessione dei costi di intermediazione (per € 2.619,49) e delle spese istruttoria pratica (per € 204,17) per un totale di 2.823,66, oltre interessi dalla data dell'estinzione.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, sostiene, che: il contratto in controversia, stipulato il 23/03/2016, è stato estinto alla rata n. 50 di 120, con decorrenza 01/06/2020; in sede di conteggio estintivo è stata rimborsata la somma di € 872,45 a titolo di ratei non maturati; il proprio operato è stato conforme alle istruzioni fornite tempo per tempo dalla Banca d'Italia e la non applicabilità nel caso di specie della cd. sentenza Lexitor. Afferma, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi (commissioni di intermediazione), precisando che le commissioni di istruttoria fanno riferimento ad una mera e formale attività di pre-analisi, quindi non hanno natura ricorrente a carico della cliente. Conclude chiedendo: in via



principale, di rigettare il ricorso e, in via subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già complessivamente rimborsato al ricorrente.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi su una questione concernente la restituzione di commissioni e spese non corrisposte in sede di estinzione anticipata di prestito contro cessione del quinto dello stipendio. Oggetto della controversia, in particolare, è un finanziamento sottoscritto dalle parti il 23 marzo 2016, per un importo di € 42.720,00, da corrispondersi in 120 rate mensili con cessione del quinto dello stipendio, ed estinto anticipatamente con decorrenza dal 1 giugno 2020, dopo il pagamento di 50 rate, come si evince dalla documentazione in atti versata dalla parte ricorrente. Da tale documentazione emerge che al contratto sono state applicate, tra le altre, commissioni di intermediazione e le spese istruttoria pratica, oggetto di domanda del ricorrente. Quanto alle prime (commissioni di intermediazione), bisogna osservare che, dalla descrizione contrattuale, esse comprendono «*i costi dovuti all'agente in attività finanziaria a cui il cedente si è discrezionalmente e liberamente rivolto per ottenere il prestito e con cui ha pattuito il relativo compenso per le attività da questi svolte in fase di istruttoria del prestito...e per attività svolte successivamente alla concessione del prestito, durante tutto il periodo di durata dell'ammortamento...La ripartizione dei costi è indicata nel IEBCC allagata al contratto*». Non è, tuttavia, agli atti il modello IEBCC e, dunque, non è possibile ricostruire quale parte della commissione sia *up front* e quale parte sia *recurring*. Occorre, inoltre, considerare il contratto di conferimento di incarico all'agente (versato dall'intermediario), oltre a non essere completo e, in particolare, privo della sottoscrizione del cliente, stabilisce che l'attività di tale soggetto doveva essere limitata alla sola fase prodromica alla stipula del contratto (e non, invece, estesa ad attività successive). La distinzione in due quote delle commissioni di intermediazione contenuta nella fattura del mediatore (sempre allegata dall'intermediario), indica una quota di € 2.819,52 e una quota di € 1.409,76, il cui totale (€ 4.229,28) è diverso dal totale indicato nel contratto con riferimento alla commissione di intermediazione (€ 4.699,20). Per tutti questi motivi, e in considerazione del riferimento contenuto nella descrizione della commissione ad attività ulteriori (successive alla stipula del contratto), connesse alla gestione del finanziamento la commissione va considerata interamente *recurring*. Le spese di istruttoria pratica, secondo consolidato orientamento, sono senz'altro da qualificare come *up front*. Il regolamento contrattuale esclude la rimborsabilità integrale della commissione di intermediazione (è escluso, in particolare, il rimborso della parte *up front*) e delle spese di istruttoria in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

La questione relativa al rimborso delle commissioni e spese oggetto di ricorso, che si era assestata nel consolidato orientamento arbitrale che prevedeva il rimborso dei soli oneri versati e non maturati alla data dell'estinzione anticipata (costi cc.dd. *recurring*), determinato secondo il criterio di competenza economica, ovvero del *pro rata temporis* (valga, per tutte, Coll. Coord. decisione 6167/2014), è stata oggetto di un importante riesame, in conseguenza della sopravvenuta pronuncia in data 11.9.2019 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), resa nella causa C-383/18 (c.d. "sentenza Lexitor"), la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: "L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del



Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

È, poi, seguito il Collegio di Coordinamento, il quale, con la decisione n. 26525/2019 del 11.12.2019, ha messo in rilievo che: a) le sentenze interpretative della CGUE, quale è senz'altro la Lexitor, hanno natura dichiarativa e, dunque, valore vincolante e retroattivo per il giudice nazionale (e non soltanto per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei paesi membri dell'Unione e, pertanto, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto); b) di conseguenza, questo Arbitro è tenuto a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza Lexitor, secondo cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che tutti i costi del credito, correlati o no alla durata residua del contratto (ad eccezione delle spese del notaio, la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, interessando, pertanto, non solo i costi *recurring* ma anche quelli cc.dd. up front (questi ultimi generalmente e convenzionalmente intesi come compensativi di attività preliminari e non ricorrenti nel corso del finanziamento).

Lo stesso Collegio di Coordinamento aggiunge che, se a seguito della sentenza Lexitor anche i costi up front sono soggetti a riduzione, si pone, allora, il problema di individuare il criterio di rimborso di questi ultimi costi (per i costi recurring, invece, non c'è motivo di discostarsi dai criteri ormai ampiamente consolidati nella giurisprudenza di quest'Arbitro). Anche perché, come rimarcato dalla CGUE, l'art.16 della Direttiva 2008/48/CE non stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare, tanto che il giudice europeo si è limitato ad indicare la necessità che il criterio di riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito sia basato su una regola di proporzionalità, rispetto alla durata residua del contratto, lasciando, quindi, agli Stati membri un certo margine di manovra su questo aspetto. In questa prospettiva, il Coordinamento – muovendo dal presupposto che il contratto oggetto di controversia debba essere epurato dalla inserzione di clausole che, sia pure in modo implicito, escludono la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contrarie a norma imperativa e, dunque, affette da nullità (di protezione), rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 t.u.b. e 1418 c.c. – constata che: a) non vi sia, al momento, una norma che stabilisca (eventualmente, in via suppletiva) un criterio di rimborso per i costi up front; b) in assenza di una siffatta indicazione normativa, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, che il giudicante (nella specie l'Arbitro bancario) deve integrare, individuando un criterio di riduzione applicabile ai costi up front; c) a questo fine, non resta che ricorrere all'integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.), che si sostanzia nella giustizia del caso concreto, tenendo conto della particolarità della fattispecie oggetto di specifica decisione; d) con riferimento ad una fattispecie non diversa da quella qui in esame, il criterio preferibile per quantificare la ripetizione dei costi up front sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale; e) ciò significa, in definitiva, che, nel caso di specie, la riduzione dei costi up front può effettuarsi secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale, come, appunto, richiede la CGUE) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.

Tutto ciò premesso, questo Collegio, preso, dunque, atto del mutato quadro giuridico di riferimento, come sopra illustrato, previa dichiarazione di nullità della clausola che esclude il rimborso integrale delle commissioni di intermediazione e delle spese di istruttoria pratica, nell'ipotesi di estinzione anticipata, ritiene di dover determinare la retrocessione delle stesse come segue: le prime (commissioni di intermediazione), riqualficate come

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

recurring, secondo il criterio *del pro rata temporis*; le seconde (spese di istruttoria), in ragione della natura *up front*, applicando il criterio equitativo individuato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19. Il Collegio, quindi, tenendo conto dei rimborsi già effettuati in sede di conteggio estintivo, perviene al seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 33.256,80	Tasso di interesse annuale	5,20%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	356,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
Data di inizio del prestito	01/01/2011	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,61%

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria (A)				350,00	Upfront	36,61%	128,13		128,13
Commissioni di intermediazione (D)				4.699,20	Recurring	58,33%	2.741,20	121,71	2.619,49
Totale									2.747,62

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

La somma risultante dalla tabella è inferiore a quella richiesta dal ricorrente (€ 2.823,66), in quanto questo ha utilizzato, come criterio di retrocessione, il *pro rata temporis* per tutte le voci

Il Collegio rappresenta che dal 1° ottobre 2020, con l'entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). Il Collegio, pertanto, rileva come residui da rimborsare al ricorrente l'importo totale di euro 2.748,00, al quale – secondo consolidato orientamento di questo Arbitro – vanno aggiunti gli interessi dal reclamo (e non dall'estinzione) al saldo (Coll. Coordinamento, decisione n. 5304/2013).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.748,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA